

# LE INCHIESTE DELL'ISPETTORE GRANDE GIAN

---

## *I REATI NELLA GESTIONE DEL PERSONALE*

Lexellent – via Borghetto 3 - Milano

25 marzo 2015

Avv. Marco Giangrande

# LA SENTENZA

---

Registrazione di comunicazioni e videoriprese in ufficio da parte del datore di lavoro: è interferenza illecita nella vita privata e non mera violazione dello Statuto dei Lavoratori

Corte App. Milano, Sez. V, 26.2.2014 (dep. 24.4.2014), n. 1630,  
Pres. Guerriero, Rel. Vitale

# IL «TRIPLICE» CASO

---

1. Il **Presidente di una società**, fa installare abusivamente, all'interno dell'ufficio dell'amministratore delegato un **miniregistratore con annessa microtelecamera e microfono**.
2. Il **titolare di uno studio dentistico** fa installare abusivamente, all'interno dei locali in cui veniva svolta la prestazione dentistica da parte dei suoi sottoposti, **11 telecamere** nascoste con **sistema audio integrato** e collegate ad un registratore posto nel proprio ufficio privato.
3. Il **titolare di un'altra società** fa installare abusivamente, all'interno dell'ufficio dell'amministratore delegato, delle **microspie**, ricevendo, successivamente, dal tecnico installatore un supporto informatico contenente la registrazione delle conversazioni effettuate dalla vittima.

# IL QUESITO DA RISOLVERE

---

Si tratta di

- *Interferenza illecita nella vita privata (art. 615 bis c.p.)*

o,

- *utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori?*

# LA FATTISPECIE PENALE

---

## Interferenza illecita nella vita privata – Art. 615 bis

Chiunque, mediante l'uso di **strumenti di ripresa visiva o sonora**, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo **614** [*violazione di domicilio «luogo di privata dimora»*], è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi **rivela o diffonde**, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a **querela** della **persona offesa**; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un **pubblico ufficiale** o da un **incaricato di un pubblico servizio**, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o **da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato**.

# L'ART. 4 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI

---

## Impianti audiovisivi

È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da **esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro**, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati **soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali**, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

[... *omissis* ...]

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

# CHE COSA E' SUCCESSO IN PRIMO GRADO?

---

Il Tribunale ha ravvisato nei fatti descritti la violazione dell'art. 4 Statuto Lav.:

- 1) lo spionaggio è avvenuto in **ambito lavorativo** (si tratterebbe, dunque, di luoghi tutelati dall'art. 4 Statuto Lav.);
- 2) sussisteva un rapporto di **dipendenza** tra autore (datore di lavoro) e vittima (dipendente), come contemplato dall' art. 4 dello Statuto;
- 3) il datore di lavoro sarebbe stato mosso dalla **finalità di «controllare l'esercizio dell'attività lavorativa»** svolta dal dipendente (dolo specifico che sorreggerebbe la condotta di cui all'art. 4 Statuto Lav).

# LA «*DISSENTING OPINION*» DELLA CORTE

---

Ufficio = Domicilio = Luogo di privata dimora

- Interclusione al pubblico - *ius excludendi*
- Natura privata dell'attività
- Il rapporto sussistente tra persona e luogo

«*gli atti della **vita privata non** vanno confusi con quella della **vita intima e familiare**», ma comprendono anche attività «*lavorative, ricreative, politiche, culturali, religiose*»*

- il diritto alla riservatezza di quanto si svolge al suo interno



# LA FORMA DI TUTELA DEL BENE GIURIDICO

---

L'art. 4 Stat. Lav. tutelerebbe la riservatezza del lavoratore contro **controlli** che si caratterizzano per essere

- "***a distanza, generalizzati*** delle maestranze",
- "***in un luogo pubblico***"
- sorretti da **ragioni particolari** («organizzative, produttive o di salute»).

L'art. 4 **non** sarebbe volto al "**controllo del singolo lavoratore**".

Una telecamera installata sopra una catena di montaggio, alla quale è addetto un numero imprecisato di lavoratori, ove non autorizzata, integrerà la violazione dell'art. 4 Statuto Lav., mentre la medesima telecamera installata nell'ufficio di un impiegato, che possa chiuderne a chiave la porta, integrerà il reato di cui all'art. 615 *bis*, c.p.

# L'ELEMENTO SOGGETTIVO

---

## Rilevanza dell'elemento soggettivo

- Art. 4 Statuto Lav. - **volontà di *bypassare* i controlli delle r.s.a.**
- Art. 615 *bis* c.p. - **procurarsi notizie o immagini relative alla vita privata del soggetto**

# GLI ELEMENTI DECISIVI

---

- Il **luogo** in cui sono state effettuate le riprese  
l'**ufficio personale** delle vittime, ritenuto un luogo  
«assolutamente privato».
- Il **profilo soggettivo**  
volontà di carpire le conversazioni delle vittime e non di  
controllare l'esecuzione della loro attività lavorativa
  - Nel *caso 1*) collocazione di microspie nella vettura della vittima

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

---

Tale soluzione, che porta all'applicazione della norma sull'**interferenza illecita nella vita privata**, ci sembra, in ogni caso, imposta *a priori* dall'art. 38 Statuto Lav.: stabilendo che l'art. 4 si applichi «*salvo che il fatto non costituisca più grave reato*».

# LE NORME SANZIONATORIE

---

## **Art. 38 Statuto Lavoratori**

Le violazioni degli articoli 2, 5, 6, e 15, primo comma, lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l'arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente. Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.

# LE NORME SANZIONATORIE

---

## **Art. 171 T.U. Privacy**

La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

## **Art. 114 (Controllo a distanza) T.U. Privacy**

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

# FAVOREGGIAMENTO DELLA PERMANENZA DI STRANIERI A SCOPO DI SFRUTTAMENTO NEL LAVORO

---

## **DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286**

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

- Art. 12, comma 5 – Disposizioni contro l'immigrazione
- Art. 22, comma 12 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

**Cassazione penale, sez. prima, 23 dicembre 2010, sentenza n. 45091** – Pres. Fazzioli – Est. Cassano – P.M. Iacoviello – Ric. Zhang Yong Pin e altro

# FAVOREGGIAMENTO DELLA PERMANENZA DI STRANIERI A SCOPO DI SFRUTTAMENTO NEL LAVORO

---

**L'Art. 12, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**, *«salvo che il fatto non costituisca più grave reato»* punisce *«chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico»*.

Pena: *«reclusione fino a quattro anni e multa fino a lire trenta milioni»*.



# FAVOREGGIAMENTO DELLA PERMANENZA DI STRANIERI A SCOPO DI SFRUTTAMENTO NEL LAVORO

---

**L'Art. 22, comma 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286,** punisce

«Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato».

Pena: «reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato».

# FAVOREGGIAMENTO DELLA PERMANENZA DI STRANIERI A SCOPO DI SFRUTTAMENTO NEL LAVORO

---

Imputati condannati:

*«per aver favorito la permanenza nel territorio dello Stato di tre cittadini stranieri, privi del permesso di soggiorno, dando loro **ospitalità all'interno dei locali aziendali** della ditta, esercente l'attività di confezionamento di tessuti, presso la quale i cittadini stranieri svolgevano **attività lavorativa irregolare**».*

# LA PREMESSA - IL FINE DELL'INGIUSTO PROFITTO

---

«ai fini della configurazione del reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di **immigrati clandestini**, nell'ipotesi di instaurazione con gli stessi di un rapporto contrattuale, occorre accertare la sussistenza, in capo all'agente, del dolo specifico, consistente nella finalità di **trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero**»

# IL FINE DELL'INGIUSTO PROFITTO

---

- la concessione a un **immigrato clandestino** di locali ad uso abitativo
- il proprietario dell'alloggio abbia inteso trarre un **indebito vantaggio** dalla condizione di illegalità dello straniero, quale contraente più debole
- condizioni onerose ed esorbitanti - **permanente disponibilità senza limiti di tempo della manodopera**
- la concessione **in comodato** di ridottissimi spazi e di giacigli di fortuna ricavati nel luogo di lavoro

# GLI ELEMENTI DEL REATO

---

Gli elementi che integrano la fattispecie di reato:

1. la **forma contrattuale** prescelta - strumentale a disporre senza limiti di tempo della manodopera clandestina
2. l'accertata **consapevolezza della condizione di illegalità** degli stranieri

# GLI ESTREMI DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO

---

La finalità di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolare permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato si ricava proprio dall'averli indotti a stipulare un tipo di contratto che consente al proprietario di:

1. disporre in maniera permanente della manodopera
2. di eludere anche alcuni effetti per lui svantaggiosi e propri del diverso contratto di locazione

## D.LGS. n. 231/2001

---

*Art. 25-duodecies. - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*

*«In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro».*

# LE DIMISSIONI IN BIANCO E IL REATO DI ESTORSIONE

---

## **Art. 629 c.p. - Estorsione**

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

**Cass. pen. Sez. VI, 01-07-2010, n. 32525**



# LA FATTISPECIE PENALE

---

Reato di estorsione = **minaccia** consistente

- nella mancata assunzione
- nel licenziamento o
- nella mancata corresponsione della retribuzione

strumentale all'accettazione / costrizione di condizioni di lavoro contrarie alla legge e alla contrattazione collettiva.

# ESEMPI DI CONDOTTE

---

Condizioni di lavoro contrarie alla legge e alla contrattazione collettiva:

- Sottoscrizione di lettere di dimissioni in bianco
- Lavoro nero
- Trattamenti economici inferiori rispetto a quanto pattuito
- Rinuncia a godere di congedi per malattia o per infortunio

# L'INGIUSTO PROFITTO

---

Ingiusto profitto = mancata erogazione delle somme legalmente dovute

- Oneri contributivi
- Previdenziali
- Prestazioni di lavoro straordinario